

Allegato "A" al mio Atto

N. 32836 di rep N 19463 di racc

STATUTO

"ENTE TEATRALE REGIONALE TEATRO STABILE D'ABRUZZO"

TITOLO I


COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI.

ARTICOLO 1

Il T.S.A. Teatro Stabile dell'Aquila istituito con rogito notarile del 28 ottobre 1963, per iniziativa del Comune dell'Aquila e con il concorso della Provincia dell'Aquila, della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Aquila, dell'Ente Provinciale per il Turismo dell'Aquila, della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e dell'Ente Aquilano per il Teatro Drammatico, eretto in Ente morale con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 2441 del 13 ottobre 1980, trasformato ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 71 del 9 maggio 1990 in Ente morale TSA, Teatro Stabile Abruzzese e il T.R.A. Teatro Regionale Abruzzese "G. D'Annunzio", Ente morale, promosso con L.R. 71/90 e istituito con rogito notarile 28 settembre 1993 il cui ultimo esercizio di attività è stato chiuso ai sensi dell'art. 9 della L.R. 88/96 assumono la nuova denominazione di:

Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo.

L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 88/96 e sue successive modificazioni, quale erede e prosecutore dell'attività dell'Ente Morale T.S.A. - Teatro Stabile dell'Aquila, dell'Ente Morale



T.S.A. - Teatro Stabile Abruzzese e dell'Ente Morale T.R.A.

- Teatro Regionale Abruzzese "G. D'Annunzio", svolge i compiti previsti dal D.M. 29 novembre 1990 del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo e dalla Circolare Ministeriale vigente e sue successive modificazioni.

ARTICOLO 2

SEDE

L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo ha sede presso il Teatro Comunale dell'Aquila, che presenta i requisiti della esclusiva disponibilità e gli altri previsti dal citato D.M. 29 novembre 1990.

L'Ente può disporre di altre sedi operative - anche in esclusiva disponibilità - nella Regione, in relazione alle proprie attività istituzionali.

ARTICOLO 3


SCOPI

L'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo è un istituto di cultura che si caratterizza per le particolari finalità artistiche, culturali e sociali della sua attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione.

Esso, oltre l'attività di diretta produzione, deve:

a) curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio regionale, nazionale e internazionale degli spettacoli di propria produzione e ospitati;

- b) curare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici proseguendo l'attività e la gestione del Laboratorio delle Arti Sceniche con sede e in collaborazione con il Teatro Marrucino di Chieti;
- c) porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- d) sostenere le attività di ricerca e sperimentazione in coordinamento con le Università, il proprio Laboratorio di Arti Sceniche di Chieti e i Gruppi teatrali operanti in Abruzzo garantendone la presenza nell'ambito della distribuzione regionale;
- e) promuovere la diffusione di tutte le forme di spettacolo dal vivo, proponendo e coordinando i progetti da realizzare sia direttamente che di intesa con gli organismi operanti negli specifici settori nell'ambito regionale, anche d'intesa con la Regione, con Enti locali e con la collaborazione di strutture scolastiche e altri organismi operanti con comprovata esperienza professionale nei settori di riferimento;
- f) elaborare progetti speciali in collaborazione con gli Enti locali sulla conoscenza, la difesa e la diffusione delle tradizioni etno-antropologiche e delle identità locali nonchè curare la progettazione di eventi riferiti alle città, alle loro architetture, al paesaggio e all'ambiente naturale;
- g) favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli,



	realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali con-	
	dizioni di abbonamento;	
	h) promuovere, oltre l'attività istituzionale nella propria	
	Regione, intese con le Regioni limitrofe al fine di assicu-	
	rare all'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo	
	una dimensione interregionale e, quindi, un adeguato bacino	
	di utenza con relativo sostegno finanziario.	
	TITOLO II	
	ARTICOLO 4	
	SOCI E ORGANI	
	Sono Soci Fondatori dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Sta-	
	bile d'Abruzzo:	
	- la Regione Abruzzo;	
	- il Comune dell'Aquila;	
	- la Provincia dell'Aquila;	
	- la Provincia di Pescara;	
	- la Provincia di Teramo.	
	I Soci Fondatori contribuiscono con la quota di € 51.645,68	
	cadauno per la costituzione di un Fondo di Dotazione di cui	
	al citato D.M. 29 novembre 1990, pari al 20% (venti percen-	
	to) delle spese delle attività di produzione, calcolato sul-	
	la media dell'ultimo triennio del Teatro Stabile Abruzzese,	
	Ente Morale istituito con L.R. 71/90. Gli stessi, inoltre,	
	erogano una quota associativa annuale pari a un minimo di €	
	51.645,68 cadauno per la gestione dell'attività dell'Ente	

e/o per la costituzione e/o reintegro di riserve di capitale di cui al successivo comma 2 lettera 3) dell'art. 12, secondo delibera del consiglio di amministrazione; il Comune sede del T.S.A. eroga, per le stesse finalità di cui sopra, una quota associativa annuale di € 103.291,37.

Soci Eventuali:

possono aderire all'Ente, con delibera dell'assemblea che ne fissa la congrua quota di adesione:

a) altri Enti locali della Regione Abruzzo;

b) soggetti, associazioni ed Enti privati che ne facciano richiesta.

Soci Sostenitori:

possono aderire all'Ente con delibera dell'Assemblea che ne fissa la quota di adesione, senza limitazione di numero e con diritto di partecipazione all'Assemblea con voto consultivo:

a) altri Enti locali della Regione Abruzzo;

b) soggetti, associazioni ed Enti privati che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 5


ORGANI

Sono Organi dell'Ente:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;



d) il Vice Presidente;

e) il Direttore;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei Soci Fondatori.

Essa coopta i Soci Eventuali, i quali non possono superare nel numero i Soci Fondatori.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di vigilanza dell'attività dell'Ente.

All'Assemblea spetta:

a) nominare quattro componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione congiunta dei rappresentanti dei Soci Fondatori;

b) eleggere, tra essi, il Vice Presidente, su indicazione del Sindaco dell'Aquila;

c) nominare i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti di cui due scelti tra persone iscritte nell'albo ufficiale dei Revisori dei Conti, uno su designazione del rappresentante della Regione, uno su designazione degli altri Enti Fondatori e il terzo su designazione del Dipartimento dello Spettacolo con funzione di Presidente;

d) determinare l'adesione e la relativa quota dei Soci Eventuali e Sostenitori;

e) nominare, su designazione congiunta dei rappresentanti

dei Soci Eventuali, altri due componenti del Consiglio di

Amministrazione;

f) determinare l'indennità mensile del Presidente, del Vice

Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza dei Consi-

glieri;

g) determinare il compenso annuo spettante ai Revisori dei

Conti;

h) deliberare, con maggioranza dei due terzi dei componenti,

le eventuali modifiche statutarie, secondo la normativa vi-

gente;

i) esprimere parere obbligatorio sul Bilancio di Previsione

e sul Conto Consuntivo;

j) deliberare l'esclusione dalla qualità di Socio dei sog-

getti che non versano le quote previste dall'art. 4, II com-

ma, del presente Statuto entro i sei mesi successivi all'e-

sercizio finanziario di competenza;

l) l'Assemblea può assegnare specifiche deleghe ai Componen-

ti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano a titolo consultivo


il Direttore dell'Ente con funzioni di Segretario, i rappre-

sentanti dei Soci Eventuali non cooptati e i rappresentanti

dei Soci Sostenitori.

L'Assemblea è obbligatoriamente convocata dal Presidente,

entro un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario



dell'Ente, per esaminare il bilancio preventivo e il programma di attività della successiva stagione.

In via straordinaria può essere inoltre convocata:

dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno dei lavori, deve essere spedito, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Con lo stesso avviso è fissata anche la seconda convocazione che può essere tenuta nello stesso giorno con almeno un'ora di distanza dalla prima.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti; in seconda, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio palese: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni riguardanti i punti b), d) e h) del presente articolo, sono validamente assunte col voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Ente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal

componente presente più anziano di età.

ARTICOLO 7

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


E' composto da cinque membri di cui uno, il Presidente, è nominato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo e quattro, tra i quali viene eletto dall'Assemblea il Vice Presidente su indicazione del Sindaco dell'Aquila, in rappresentanza dei Soci Fondatori.

I suoi componenti devono essere scelti tra persone dotate di comprovata esperienza nel campo della cultura, specialmente teatrale e della gestione amministrativa.

La composizione del CdA deve, altresì, tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società di cui alla Legge 12/07/2011 n. 120";

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. Nel caso in cui la nomina avvenga sei mesi prima della scadenza del mandato, per gli Organi e i Consiglieri nominati in questo lasso di tempo, la temporalità dei due mandati viene calcolata a partire dal successivo insediamento del nuovo CdA.

Il Consiglio è convocato dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre suoi componenti. In caso di sua assenza o impedimento è presieduto dal Vice Presidente.



	L'assenza di entrambi invalida la seduta.	
	Il Consiglio è convocato con lettera raccomandata con l'ordine del giorno, con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di eccezionale urgenza può essere convocato con fonogramma, fax o telegramma almeno ventiquattro ore prima della riunione.	
	Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.	
	Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo che il Consiglio stesso all'unanimità non decida diversamente.	
	Il verbale delle riunioni è redatto dal Direttore dell'Ente avente funzioni di Segretario e, dopo l'approvazione nella successiva seduta, trascritto sul libro Verbali dell'Ente.	
	I componenti del Consiglio che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con delibera dell'Assemblea su proposta del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:	
	a) gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;	
	b) deliberare il piano pluriennale di attività con annesso bilancio di previsione;	
	c) deliberare il programma annuale di attività con relativo bilancio di previsione e bilancio consuntivo annuale;	

d) proporre all'Assemblea i programmi di investimento del fondo di dotazione;

e) attuare tutte le decisioni e le delibere rimesse dall'Assemblea;

f) nominare il Direttore dell'Ente stabilendone le condizioni contrattuali;

g) provvedere alla gestione del personale, alle delibere relative all'organico dell'Ente e al conferimento di incarichi professionali;

h) autorizzare il rilascio di fidejussioni al fine di consentire, sotto qualsiasi forma, l'anticipata disponibilità dei contributi accertati;

i) approvare il regolamento di Economato.

ARTICOLO 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo.

Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.

In particolare:

a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;

b) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 9

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci su indicazione del Sindaco dell'Aquila.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce nel presiedere gli Organi Sociali.

Ha le seguenti specifiche deleghe:

a) sovrintende alla regolare esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;

b) propone al Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente, la nomina del Direttore;

c) sovrintende alla elaborazione dei bilanci preventivi e del conto consuntivo di esercizio, redatti dal Direttore, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

d) esprime parere preventivo sulla compatibilità del progetto artistico con le previsioni di bilancio;

e) vigila sull'incasso dei mandati di qualsiasi natura e sulla gestione amministrativa dell'Ente. Ha la firma su delega del Presidente per la richiesta di anticipazioni bancarie e procure irrevocabili all'incasso.

ARTICOLO 10

IL DIRETTORE

Il Direttore dell'Ente è nominato dal Consiglio di Ammini-

strazione tra persone estranee a esso e altamente qualifica-

te per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali,

teatrali e dell'organizzazione teatrale.

Dura in carica tre anni e può essere confermato per non più

di una volta. Può effettuare prestazioni artistiche per al

massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere

attività manageriali, organizzative, di consulenza e pre-

stazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati dal

Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, nel

campo del teatro.

Il Direttore ha la direzione artistica e tecnico-amministra-

tiva dell'Ente con facoltà di delega, previa autorizzazione

del Consiglio di Amministrazione, di compiti artistici o am-

ministrativi. Cura e sovrintende l'attività dell'Ente; è ga-

rante della funzionalità della struttura operativa adottando

i provvedimenti atti ad assicurare uno svolgimento adeguato

a conseguire le finalità istituzionali. In particolare:

a) redige le proposte del piano biennale e del programma an-

nuale di attività e dei relativi bilanci di previsione, del

conto consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione del

Consiglio di Amministrazione;

b) provvede all'esecuzione dei deliberati degli organi del-

l'Ente;

c) dirige e promuove l'attuazione dei programmi approvati;

d) esprime proposte in ordine alla gestione del personale e

		al conferimento di incarichi professionali;
		e) sovrintende alla gestione del Teatro Comunale sede del-
		l'Ente e degli altri teatri convenzionati;
		f) sovrintende alla gestione dell'Ente, anche in ottemperanza al Regolamento di Economato e all'attività degli uffici;
		g) partecipa con voto consultivo ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed è Segretario degli Organi dell'Ente.
		ARTICOLO 11
		IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
		Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.
		Si compone di tre membri, uno con funzioni di Presidente nominato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo, uno nominato su indicazione del rappresentante della Regione e uno su designazione congiunta dei rappresentanti degli altri Enti.
		Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati nell'incarico.
		Il Collegio è nominato dall'Assemblea secondo le modalità già indicate e a esso spettano doveri, attribuzioni e responsabilità come previsti dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.
		In particolare il Collegio provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci

preventivi e delle carte contabili. Predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione degli stessi.

TITOLO III

FONDO DI DOTAZIONE - MEZZI DI GESTIONE -

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 12

PATRIMONIO FONDO DI DOTAZIONE

Il patrimonio iniziale dell'Ente è formato dal Fondo di dotazione costituito dai soci fondatori.

Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato e/o costituito per effetto di:

1) conferimenti al fondo di dotazione in denaro, beni materiali e crediti ed ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, effettuati da tutte le categorie di soci;

2) Costituzione e/o reintegro di riserve di capitale attraverso elargizioni fatte da Enti o da Privati espressamente destinate al Patrimonio;

3) Costituzione e/o reintegro di riserve di capitale attraverso le quote associative annuali obbligatorie dei soci di cui al precedente art. 4 da utilizzare, secondo deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per la copertura dell'eventuale disavanzo di gestione annuale;

	4) Costituzione e/o reintegro di riserve da eventuali avanzi	
	di gestione annuali da destinare al reinvestimento nelle at-	
	tività istituzionali;	
	5) acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, con le moda-	
	lità e nel rispetto delle condizioni di legge.	
	Il fondo di dotazione potrà decrementarsi e/o essere utiliz-	
	zato per:	
	1) copertura di disavanzi di gestione;	
	2) ricostituzione e/o reintegro di riserve patrimoniali;	
	secondo proposta del consiglio di amministrazione e delibera	
	dell'assemblea dei soci.	
	L'attività dell'Ente deve essere ispirata a criteri di effi-	
	cienza ed economicità, nell'ottica del raggiungimento di un	
	risultato di pareggio, in relazione alla funzione socio-cul-	
	turale da esso svolto.	
	Eventuali avanzi di gestione sono esclusivamente devoluti al	
	sostegno della attività istituzionali.	
	Qualora, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, si	
	registrasse un disavanzo di esercizio, questo potrà essere	
	riportato a nuovo e dovrà essere ripianato entro il secondo	
	esercizio successivo, o con l'utilizzo di eventuali riserve	
	di patrimonio o, da uno o più Soci, attraverso il versamento	
	di contributi in conto capitale.	
	Qualora eventuali disavanzi di gestione, non venissero eli-	
	minati entro sei mesi dalla scadenza del secondo esercizio	

in cui si sono verificati, decadono solo gli Organi Sociali

di amministrazione e sono sostituiti da un Commissario

straordinario nominato dal Presidente della Regione Abruzzo

con proprio decreto, fissandone le competenze e determinando

i criteri per il ripiano del disavanzo.

ARTICOLO 13

MEZZI DI GESTIONE

Il raggiungimento degli scopi dell'Ente é perseguito con le

entrate derivanti da:

a) proventi dell'attività d'Istituto;

b) sovvenzioni statali;

c) contributo della Regione Abruzzo;

d) contributi e/o quote associative annuali, ordinarie e straordinarie, dei soci;

e) eventuale utilizzo della riserva di patrimonio formatasi

con quote associative annuali obbligatorie dei Soci;

g) sponsorizzazioni e liberalità;

h) ogni altro provento e contributo di terzi compatibile con

l'attività svolta e con gli scopi istituzionali;

ARTICOLO 14

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario, in conformità con le norme regola-

mentari emanate con decreto del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali n. 470 del 4 novembre 1999, inizia il 1°

gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo del triennio di riferimento viene approvato entro il 30 aprile.

Il bilancio di previsione di ogni esercizio viene approvato entro il 30 ottobre e il bilancio consuntivo entro il 31 marzo.

TITOLO IV

DURATA - MODIFICHE

ARTICOLO 15

DURATA

La durata dell'Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile d'Abruzzo è illimitata.

In caso di scioglimento viene attivata la procedura prevista per gli Enti morali.

ARTICOLO 16

MODIFICHE

Nel caso di modificazioni della normativa statale e regionale, il Presidente adotta consequenziali deliberazioni, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti i Soci.

Se entro trenta giorni non intervengono formali espressioni di dissenso, il Presidente convoca l'Assemblea per le modifiche dello Statuto che viene sottoposto quindi all'approvazione degli Organi competenti.

F.to: Antonella Del Grosso notaio

Io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila Registrato a L'Aquila

attesto che la presente copia, composta di numero 7 il 23-7-2021
N. 2636/1T

fogli , è conforme all'originale conservato nei miei atti e si

rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila, 23 - 7 - 20 21

Antonella Grosso

